

b) L'opera deve essere mantenuta in perfetta efficienza. Il committente è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto. Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e, per esso, l'Ufficio cantonale delle bonifiche, eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa del committente, l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

c) Tutte le modificazioni sostanziali (ampliamenti, riduzioni, variazioni di manufatti, di calibri, di riduttori, di valvole o di apparecchiature) che si intendono introdurre nell'acquedotto devono ottenere l'approvazione preventiva del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, riservate le disposizioni degli art. 23 - 31 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato.

d) Il committente è tenuto a fornire all'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto tre misurazioni periodiche annuali delle sorgenti e dei pozzi di pescaggio.

Tali misurazioni saranno da eseguire:

— la prima: nel corso del mese di febbraio

— la seconda: tra il 15 luglio ed il 15 agosto

— la terza: nel corso del mese di ottobre

di ogni singolo anno. (Le prime due sono intese ad ottenere misure di minima ed il committente procederà di conseguenza).

Nel caso di pozzi di pompaggio è da indicare la quota assoluta o relativa dei livelli del pelo d'acqua.

I risultati dovranno pervenire all'UTBC nel termine di un mese dal giorno della misurazione.

e) L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

**Art. 2.** Sono oggetto all'osservanza dell'art. 1) i committenti di tutti gli acquedotti fin qui sussidiati od in via di sussidiamiento con i crediti del miglioramento del suolo.

**Art. 3.** Le norme dell'art. 1 verranno incluse in tutti i decreti di sussidiamiento futuri.

**Art. 4.** Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Bellinzona, 11 febbraio 1955.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente: **Janner.** Il Cons. Segr. di Stato: **Celso.**

Volume 81



Anno 1955

## Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino

Bellinzona, 1° marzo 1955.

Numero 7

### Legge che modifica quella sul notariato del 20 febbraio 1940 (creazione dell'Ordine dei notai)

(del 17 gennaio 1955)

#### IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 4 maggio 1954 n° 489 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Art. 1.** Alla legge del 20 febbraio 1940\*) sul notariato è aggiunto il seguente nuovo art. 6 bis:

« Art. 6 bis. — I notai costituiscono l'Ordine dei notai il cui statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

L'assemblea dell'Ordine fissa il contributo annuo dovuto dai suoi membri.

L'albo dei notai è tenuto a giorno a cura del Tribunale d'appello, che ne rimette un esemplare agli Uffici giudiziari e dei registri, comunicando loro ogni variazione.»

**Art. 2.** L'art. 22 della legge sul notariato è modificato come segue:

Art. 22. — La cifra 7 è così completata:

« 7) quando sia stato revocato dal Tribunale d'appello, su proposta del Consiglio di disciplina.»

All'articolo è aggiunto un capoverso del seguente tenore:

« Spetta al Tribunale d'appello accertare d'ufficio la cessazione dell'esercizio del notariato quando esistono i motivi indicati nel presente articolo. Il decreto sarà immediatamente pubblicato nel Foglio ufficiale.»

**Art. 3.** L'art. 23 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente:

\*) BU. 1940, 137.

« Art. 23. — Il notaio può instare presso il Tribunale d'appello direttamente o tramite il Consiglio di disciplina no- le, se la revoca venne decretata su proposta di questo organo, per essere riammesso all'esercizio delle sue funzioni, quando siano scomparse le cause che hanno determinata la cessazione, provando che non è dovuta a grave colpa o negligenza e che egli ha recuperati i requisiti dell'art. 10 per la sua nomina e dando nello stesso tempo ragionevole affidamento circa la capacità ad adempiere i suoi doveri e ad esercitare correttamente la funzione di notaio. »

**Art. 4.** Agli articoli 30, 52 § 1, 113 e 114 dopo le parole « Tribunale d'appello » si aggiunge « rispettivamente il Consiglio di disciplina notarile », volgendo poi la frase al plurale.

**Art. 5.** Negli art. 76, 88, 92, 109, della legge sul notariato e nell'art. 24 cpv. 3 della legge sulla tariffa notarile, l'espressione « Tribunale d'appello » è sostituita con « Consiglio di disciplina notarile ».

**Art. 6.** L'art. 103 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 103. — Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sopra i notai e gli archivi notarili, pratica la visita e le ispezioni annuali a mezzo di uno o più ispettori designati fra i suoi membri, detta le norme regolamentari del caso, dà le direttive in caso di dubbio interpretazione della legge, stabilisce i formulari.

Inoltre, accetta la cessazione dell'esercizio della professione. »

**Art. 7.** Alla legge sul notariato viene aggiunto un nuovo art. 109 bis: « Art. 109 bis. — La medesima procedura dell'art. 109 è applicabile alla dichiarazione di esecutività dei contributi annui dovuti all'Ordine dai suoi membri. »

**Art. 8.** Alla legge sul notariato sono aggiunti i seguenti art. 110 bis e 110 ter.

« Art. 110 bis. — Il Consiglio di disciplina notarile si compone di due magistrati dell'Ordine giudiziario nominati dal Tribunale d'appello e di due notai designati dall'Ordine dei notai.

Il Consiglio di disciplina:

- a) reprime in via disciplinare gli abusi e le mancanze dei notai nell'esercizio della loro professione, sotto riserva di ogni altra azione sia civile sia penale;
- b) decide i reclami circa le parcelle notarili, ai sensi dell'art. 24 della legge sulla tariffa notarile;
- c) segnala d'ufficio al magistrato competente i notai ritenuti autori di atti contrari alla legge nell'esercizio della loro professione. »

« Art. 110 ter. — Il Consiglio di disciplina notarile è presieduto da un magistrato nominato dal Tribunale d'appello. Esso nomina un vice-presidente che deve essere un notaio.

In mancanza di uno o più membri, il Consiglio si completa a cura del presidente, con un magistrato ove si tratti di sostituire un magistrato ed un notaio ove si tratti di sostituire un rappresentante dell'Ordine dei notai. Tale completazione, nei casi di ricusa, di autoricusa o di impedimento per altri motivi del presidente del Consiglio, sarà fatta a cura del vice-presidente.

I membri del Consiglio di disciplina notarile possono essere ricusati per le cause viste dall'art. 126 del Codice di procedura civile. La cognizione dei motivi di ricusa spetta al Consiglio stesso, composto dei membri non ricusati e dei supplenti, scelti in conformità del cpv. 2.

Se è ricusato l'intero Consiglio di disciplina notarile, il Consiglio di Stato ne costituisce uno straordinario scegliendo due magistrati dell'Ordine giudiziario e due notai.

Le ricuse debbono essere proposte con istanza motivata in conformità dell'art. 128 Codice di procedura civile. Il relativo giudizio viene pronunciato con la massima celerità ed inappellabilmente, senza obbligo di sentire oralmente il notaio o le parti in contraddittorio. »

**Art. 9.** L'art. 111 della legge sul notariato è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 111. — Il Consiglio di disciplina notarile, d'ufficio o su rapporto del Consiglio dell'Ordine dei notai, dell'ispettore, delle Autorità federali e cantonali, e di qualunque altra persona interessata, applica le seguenti pene disciplinari, secondo la gravità della colpa e le conseguenze possibili:

- a) l'ammonizione;
- b) l'ammonizione sino a fr. 500.—;
- c) la sospensione dall'esercizio sino ad un anno;
- d) la proposta al Tribunale d'appello di revoca dall'esercizio.

Di ogni pena disciplinare applicata sarà data comunicazione al Tribunale d'appello. È in facoltà del Consiglio di disciplina di ordinare la pubblicazione delle sue decisioni nel Foglio ufficiale. La pubblicazione delle decisioni di sospensione o di revoca dall'esercizio è obbligatoria. »

**Art. 10.** Le procedure disciplinari in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo la procedura prevista anteriormente.

**Art. 11.** Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare il testo unico della legge notarile, con la facoltà di variare la numerazione dei titoli e degli articoli.

**Art. 12.** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 17 gennaio 1955.

Per il Gran Consiglio,

Il Presidente:

**F. Ghisletta.**

I Consiglieri segretari:

**U. Bianchi.**

**S. Tarchini.**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto l'art. 12 della legge che precede,  
**ordina:**

la legge 17 gennaio 1955 che modifica quella sul notariato del 20 febbraio 1940 (creazione dell'Ordine dei notai) è pubblicata nel Bollettino

ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal **15 marzo 1955**.  
Bellinzona, 25 febbraio 1955.

Per il Consiglio di Stato,  
Il Cons. Segr. di Stato: **Janner**.  
Il Presidente: **Galli**.

**Decreto**  
**che subordina ad un'autorizzazione il versamento di indennità di disoccupazione**  
(del 22 febbraio 1955)

**IL CONSIGLIO DI STATO**  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l'articolo 63, cpv. 2, lettera c), della LAD 22 giugno 1951\*) e l'articolo 10 della legge cantonale 25 febbraio 1952\*\*) sull'assicurazione contro la disoccupazione,

**decreta:**

**Art. 1.** Dal 28 febbraio al 30 novembre 1955 il versamento dell'indennità di disoccupazione, agli assicurati di ogni categoria, è subordinato ad una autorizzazione dell'Ufficio cantonale del lavoro. Sono riservate le eccezioni previste all'articolo 3 del presente decreto.

**Art. 2.** Gli assicurati che intendono far valere il diritto all'indennità devono presentare domanda all'Ufficio cantonale del lavoro, per il tramite dell'Ufficio comunale, nel primo giorno di disoccupazione. E' prescritto lo speciale modulo CD/5, ottenibile presso ogni Ufficio comunale del lavoro.

**Art. 3.** Il versamento dell'indennità alle donne non è subordinato all'autorizzazione prescritta all'articolo primo.

2 Le Casse di disoccupazione possono versare l'indennità, senza speciale autorizzazione dell'Ufficio cantonale del lavoro:

a) per i primi sei giorni di disoccupazione consecutivi, o per sei giorni al massimo nel corso di un mese civile;

b) per i giorni di disoccupazione dovuti al cattivo tempo, senza limitazione del numero dei giorni;

c) per i giorni di disoccupazione controllati fuori Cantone.

**Art. 4.** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Bellinzona, 22 febbraio 1955.

Per il Consiglio di Stato,  
Il Cons. Segr. di Stato: **Janner**.  
Il Presidente: **Galli**.  
Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 24 febbraio 1955.

\*) R.U. 1951, 1197.

\*\*) E.U. 1952, 31.



**Bollettino ufficiale**  
**delle leggi e degli atti esecutivi**  
**del Cantone Ticino**

Bellinzona, 18 marzo 1955.

Numero 8

**Regolamento cantonale per la navigazione nelle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore, del 19 aprile 1926; Modificazione**  
(del 15 marzo 1955)

**IL CONSIGLIO DI STATO**  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

considerata la necessità di adattare alle attuali esigenze le norme del regolamento cantonale per la navigazione nelle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore, del 19 aprile 1926\*);  
richiamato il regolamento internazionale annesso alla convenzione del 22 ottobre 1923 (segnatamente l'art. 25 cpv. 4),

**decreta:**

**Art. 1.**

L'art. 24, cifra 4 del regolamento cantonale per la navigazione nelle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore è abrogato e sostituito come segue:

**Art. 24, cifra 4** — Gli aspiranti alla patente di condurre imbarcazioni a motore o a vela di una portata non superiore a 10 persone o ad una tonnellata devono aver compiuto:

a) anni 18 se il natante è usato esclusivamente a scopi privati;

b) anni 20 se il natante è adibito al trasporto professionale.

Gli aspiranti alla patente di condurre imbarcazioni a motore o a vela di una portata superiore a 10 persone o ad una tonnellata devono avere compiuto gli anni 28, qualunque sia lo scopo a cui il natante è destinato.

\*) E.U. 1927, 237